

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Accordo sulla distribuzione del trattamento accessorio del personale dei livelli IV – VIII per gli anni 2013 – 2014 - 2015

Modulo 1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti di legge

Data di sottoscrizione	3 agosto 2016	
Periodo temporale di vigenza	01.01.2013 – 31.12.2015	
Composizione della delegazione trattante	<p>Parte Pubblica: Prof. Bernardo De Bernardinis – Presidente Dr. Stefano Laporta – Direttore Generale (così come previsto dall'articolo 40 del CCNL 1998-2001)</p> <p>OO.SS. ammesse alla contrattazione: ANPRI FIR CISL FLC CGIL UIL RUA USI/R.d.B. Ricerca</p> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie: ANPRI FIR CISL FLC CGIL UIL RUA USI/R.d.B. Ricerca</p>	
Soggetti destinatari	Dipendenti ISPRA a tempo indeterminato appartenenti ai livelli IV-VIII nonché i dipendenti di altre amministrazioni in servizio in posizione di comando presso ISPRA la cui equiparazione ai fini del trattamento accessorio è commisurato al personale dei livelli IV-VIII.	
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	Distribuzione del trattamento accessorio del personale dei livelli IV – VIII per gli anni 2013 – 2014 – 2015.	
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa	Con verbale n. 7 del 20 maggio 2016 è stata acquisita la positiva certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti circa i profili di compatibilità economico-finanziaria e normativa ai sensi di quanto previsto dall'articolo 40 bis, comma 1, del D. lgs. 165/2001.
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Con Disposizione n. 483/DG del 30 gennaio 2015 è stato adottato il Piano della performance per gli anni 2015-2017 previsto dall'art.10 del d.lgs. 150/2009.
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 per il triennio 2016-2018 inserito nel Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione 2015-2017 (Art. 10, c. 8, lett. a) D. Lgs. n. 33/2013).
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009.
		Con Disposizione n. 3-P del 15/07/2015 si è proceduto alla nomina del nuovo Organismo Indipendente di Valutazione dell'ISPRA.
Eventuali osservazioni:		

Modulo 2

Illustrazione dell'articolato dell'Accordo

Le norme di legge fondamentali in materia di contrattazione integrativa sono quelle previste dall'articolo 40, commi 3-bis e 3-quinquies, del D. Lgs. 165/2001 secondo i quali: "3-bis ... Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono ..."; "3-quinquies ... Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione ...". Appare quindi evidente che la contrattazione integrativa non ha titolo a trattare materie diverse da quelle da essa espressamente demandate dal CCNL.

Lo stesso D. Lgs. 165/2001 stabilisce inoltre un obbligo a contrattare nelle materie che attengono al trattamento economico del personale sia all'articolo 2, comma 3, che stabilisce: "... L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi ... o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali", sia all'articolo 45, comma 1, che afferma che il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi.

L'articolo 9 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" al comma 1 dispone: "Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti della amministrazioni pubbliche ... non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da effetti straordinari della dinamica retributiva ...". Il successivo comma 2 bis recita: "A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio".

Successivamente l'articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013 ha previsto che nell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 78/2010, le parole "e sino al 31 dicembre 2013" vengano sostituite dalle seguenti "e sino al 31 dicembre 2014" e ha inoltre introdotto nella parte finale del testo dell'articolo 9, comma 2-bis, il seguente periodo: "A decorrere dall'1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo". Per effetto di tali modifiche è stata prorogata, fino al 31 dicembre 2014, l'operatività del primo periodo dell'art. 9, comma 2-bis, del citato decreto-legge 78/2010, e sono stati resi strutturali, a decorrere dall'anno 2015, i conseguenti risparmi di spesa mentre le voci previste dalla normativa di riferimento di ciascun comparto possono formare oggetto di alimentazione del fondo.

Con riferimento a quanto sopra esposto il Collegio dei Revisori dei Conti ha rilasciato, con verbale n. 19/2014 del 12 giugno 2014, la positiva certificazione circa i profili di compatibilità economico-finanziaria e normativa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 40 bis, comma 1, del D. lgs. 165/2001, della costituzione dei fondi per il trattamento accessorio dei livelli IV-VIII per l'anno 2013 e, in seguito, ha altresì positivamente certificato, con verbali n. 30/2015 del 18 giugno 2015 e n. 5/2016 del 18 marzo 2016, la correttezza della costituzione dei fondi per il finanziamento del trattamento accessorio del medesimo personale rispettivamente per gli anni 2014 e 2015.

Si rappresenta inoltre che nella seduta del 20 maggio 2016 il Collegio dei Revisori dei Conti, con il verbale n. 7/2016, ha preso atto della documentazione trasmessa dall'Istituto e ha positivamente certificato le risorse residue dei fondi per il trattamento accessorio del personale dei livelli IV-VIII per gli anni 2013 e 2014 da far confluire nei fondi relativi agli anni 2014 e 2015.

Con riferimento agli articoli dell'accordo in oggetto si rappresenta che la stessa risulta articolata come segue.

L'articolo 1 individua quali destinatari dell'accordo i dipendenti ISPRA a tempo indeterminato appartenenti ai livelli IV-VIII nonché i dipendenti di altre amministrazioni in servizio in posizione di comando presso ISPRA la cui equiparazione ai fini del trattamento accessorio è commisurato al personale dei livelli IV-VIII. L'articolo indica, inoltre, che al personale a tempo determinato in servizio presso ISPRA verrà ugualmente attribuito il medesimo trattamento economico accessorio del personale a tempo indeterminato con finanziamento sui pertinenti capitoli di bilancio.

L'articolo 2 definisce i criteri generali per la ripartizione, per il finanziamento dei differenti istituti, delle risorse già determinate e, dettagliatamente:

- il fondo per il compenso del lavoro straordinario costituito nel suo ammontare dalla stima delle risorse necessarie a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale;

- il fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità che, per le annualità di riferimento, è destinato a remunerare: l'indennità di maneggio valori attribuita al personale formalmente incaricato, in via continuativa, di servizi che comportino maneggio valori; l'indennità di coordinamento strutture attribuita ai dipendenti con responsabilità di settore/ufficio; l'indennità specificità professionali al fine di remunerare gli oneri derivanti dalla specificità professionale richiesta ai dipendenti per lo svolgimento della propria attività ed infine l'indennità di reperibilità che viene attribuita ai dipendenti che prestano il servizio di reperibilità necessario a garantire la sicurezza e la funzionalità di impianti e servizi;

- il fondo per l'indennità di Ente costituito nel suo ammontare dalla somma destinata al pagamento dell'indennità di ente annuale e di ente mensile;

- il fondo per l'indennità di posizione attribuita ai dipendenti cui siano stati formalmente conferiti incarichi correlati a posizioni organizzative di particolare complessità;

- il fondo per la produttività individuale finalizzato nel suo complesso a remunerare, attraverso procedure selettive e di merito, gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica dei livelli apicali di ciascun profilo e le progressioni economiche di livello nei profili nonché la produttività collettiva correlata alla valutazione dei risultati conseguiti dalle strutture di appartenenza (Dipartimento/Servizio) rispetto agli obiettivi assegnati in sede di programmazione delle attività.

L'articolo 3 stabilisce che eventuali residui dei fondi precedentemente elencati andranno a costituire economie che confluiranno nel trattamento accessorio dell'anno successivo con vincolo di destinazione alla produttività collettiva e individuale.

Infine l'articolo 4 precisa che, con riferimento alle indennità oggetto dell'accordo, il personale assunto o cessato nell'anno di riferimento, nonché per i dipendenti fruitori di aspettative per le quali è prevista l'interruzione della retribuzione e la sospensione della decorrenza dell'anzianità per disposizioni di legge o contrattuali, l'erogazione degli importi delle relative indennità saranno riparametrati in base ai periodi lavorativi di effettivo servizio.

Poiché la materia oggetto dell'accordo in questione rientra interamente fra quelle confermate nell'ambito di pertinenza della contrattazione integrativa dalla normativa vigente, non si determinano effetti abrogativi impliciti.

Il presente accordo prevede la corresponsione dell'intero fondo per la produttività collettiva ed individuale differenziata sulla base di una valutazione selettiva e di merito del personale con riferimento ai criteri esplicitati all'articolo 2 dell'accordo stesso.

Il Direttore del Dipartimento
Servizi generali e gestione del personale
Dr. Marco La Commare

